

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1930, n. 744, recante norme per la iscrizione nelle matricole della gente di mare. (764)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1930, n. 774, che provvede a vietare, per la durata di un quinquennio, l'apertura di nuovi negozi per la vendita di generi alimentari, nonchè ad abolire i calmieri (765).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930 n. 1422, recante modificazioni alla legge 12 febbraio 1903 n. 50, concernente il Consorzio autonomo del Porto di Genova (766).

Saranno inviati alla Commissione permanente per l'esame dei decreti-legge.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. La prima è quella dell'onorevole camerata Rossi, ai ministri della giustizia e degli affari di culto e delle corporazioni, « per conoscere se a precisare la portata dell'articolo 17 del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471, tendente a rendere sollecita e spedita la procedura inerente alle controversie individuali di lavoro, non credano opportuno di emanare una precisa disposizione interpretativa che stabilisca come per sentenza definitiva si intenda quella che mette fine al giudizio su tutti i capi di domanda e su tutti i punti della lite ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto ha facoltà di rispondere.

MORELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto*. Tutte le leggi che consentono l'impugnativa solo per le sentenze definitive danno origine ad inevitabili controversie circa la natura definitiva o interlocutoria di determinate sentenze.

Allorchè il nostro Codice di procedura civile, sopprimendo la limitazione che si trovava nel Codice francese, dichiarò appellabili tutte le sentenze, a parecchi parve che questo costituisse un progresso notevole, perchè venivano troncate di un colpo le controversie suddette.

Ma l'esperienza ha dimostrato quanto contribuisce alla lentezza dei giudizi la possibilità di impugnare separatamente le sentenze interlocutorie. E il Regio decreto 26 maggio 1928, n. 471, nello stabilire un tipo di procedimento rapido e snello per le controversie di lavoro, ha limitato l'appello alle sentenze definitive; ma con ciò si apriva neces-

sariamente la porta a quei dubbi a cui accenne l'onorevole interrogante.

In ogni modo il Governo ha intenzione di trarre profitto dalla esperienza quasi biennale di applicazione del Regio decreto 26 febbraio 1928 ed ha perciò disposta una inchiesta presso le varie Corti di appello. Le segnalazioni che saranno fatte daranno modo di esaminare se e quali disposizioni integrative o chiarificative possano rendersi utili allo scopo di assicurare il funzionamento sempre più soddisfacente della giustizia nelle controversie del lavoro.

In occasione di questo esame potrà pure essere studiato il problema posto dall'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. L'onorevole Rossi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ROSSI. Onorevoli camerati! Mi dichiaro soddisfatto degli affidamenti datimi dal sottosegretario di Stato per la giustizia, benchè mi paia opportuno richiamare l'attenzione della Camera sulle ragioni che imporrebbero veramente di adottare questo provvedimento.

PRESIDENTE. Allora, ella non è soddisfatto! (*ilarità*).

ROSSI. Sono in parte soddisfatto per gli affidamenti datimi circa gli studi che l'onorevole Ministero intende approntare. Non vi è dubbio che il legislatore disponendo coll'articolo 17 del Regio decreto 26 febbraio 1928 n. 471 che le decisioni interlocutorie sono impugnabili solo con la sentenza definitiva, abbia inteso di rendere più sollecita e meno costosa la procedura nelle controversie individuali del lavoro.

È bene richiamare a questo proposito per analogia l'articolo 90 del regolamento 1º luglio 1926, n. 1130 per il ricorso in Cassazione nelle controversie collettive.

È, come facilmente si può rilevare, un criterio che informa tutta la legislazione del lavoro che vuole, nella procedura che ne governa le controversie, brevità ed economia, intesa quest'ultima espressione nel senso più lato.

È, infatti, la disposizione in questione una norma derogatoria al nostro diritto comune, poichè il nostro Codice di procedura civile non accoglie il principio di sospendere i gravami contro tutte le interlocutorie, principio, peraltro, che, obbedendo alla opportunità di rendere meno lunghe le procedure giudiziarie, discende, in linea diretta, dal diritto romano.

Non c'è dubbio però, che, nonostante l'influenza del diritto germanico, per cui le *interlocutiones*, nel Medio Evo, divennero poi sentenze interlocutorie, ed acquistarono tutte